STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI QUADRI ELETTRICI

ANCQE

TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Articolo 1 - Denominazione e natura

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, un'associazione senza scopo di lucro denominata «Associazione Nazionale Costruttori Quadri Elettrici», in forma abbreviata «ANCQE», di seguito anche «Associazione».

L'Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale, autonoma e indipendente. Essa non persegue fini di lucro e opera nell'interesse generale del settore della costruzione dei quadri elettrici e delle professionalità ad esso collegate.

La denominazione, l'acronimo ANCQE, il logo e gli eventuali altri segni distintivi dell'Associazione possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità stabilite dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi competenti.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Via 4 Novembre n. 54, 20019 Settimo Milanese (MI).

Il Consiglio Direttivo può istituire o sopprimere sedi operative, delegazioni, rappresentanze, uffici territoriali e altre articolazioni organizzative in Italia e all'estero.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune, ove consentito dalla normativa applicabile, non comporta modifica statutaria.

Articolo 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato secondo le disposizioni del presente Statuto.

TITOLO II - SCOPI, FINALITÀ E ATTIVITÀ

Articolo 4 - Scopi e finalità

ANCQE ha lo scopo di rappresentare, tutelare, valorizzare e promuovere il settore della costruzione dei quadri elettrici, favorendo la crescita tecnica, professionale, organizzativa e culturale delle imprese e degli operatori del comparto.

In particolare, l'Associazione persegue le seguenti finalità:

- rappresentare e dare voce ai costruttori di quadri elettrici nei rapporti con istituzioni, enti, organismi tecnici, soggetti pubblici e privati;
- promuovere qualità costruttiva, sicurezza, affidabilità, innovazione e corretta applicazione delle norme tecniche e della legislazione di settore;
- favorire la collaborazione, il confronto e lo scambio di esperienze tra gli associati, nel rispetto della concorrenza e della normativa vigente;
- valorizzare la professionalità e il ruolo economico e tecnico del costruttore di quadri elettrici;
- promuovere la formazione continua degli imprenditori, dei tecnici, dei progettisti, degli addetti alla produzione e delle altre figure professionali del settore;

- collaborare con scuole, istituti tecnici, ITS Academy, università ed enti di formazione, favorendo orientamento, PCTO, tirocini, stage e inserimento di personale qualificato;
- favorire il ricambio generazionale e l'avvicinamento dei giovani alle professioni tecniche del comparto elettrico;
- promuovere digitalizzazione, automazione, ricerca, sviluppo, software, strumenti informatici e applicazioni dell'intelligenza artificiale utili al settore;
- promuovere studi, linee guida, documentazione e iniziative tecniche di interesse comune;
- sviluppare rapporti di collaborazione con organismi di normazione, associazioni, istituzioni, enti di ricerca e soggetti della filiera elettrotecnica, salvaguardando l'autonomia e l'indipendenza di ANCQE.

Articolo 5 - Attività dell'Associazione

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione può svolgere, direttamente o mediante collaborazioni, ogni attività lecita coerente con le proprie finalità e, in particolare:

- organizzare corsi, seminari, webinar, congressi, convegni, incontri tecnici, eventi e iniziative divulgative;
- realizzare e diffondere guide, manuali, studi, ricerche, pubblicazioni, newsletter e documentazione tecnica;
- costituire commissioni, comitati, osservatori e gruppi di lavoro tecnici;
- sviluppare o promuovere piattaforme digitali, banche dati, applicazioni, software e servizi informatici;
- promuovere progetti di ricerca, innovazione, sostenibilità, digitalizzazione e intelligenza artificiale applicati alla progettazione, preventivazione, costruzione, collaudo e manutenzione dei quadri elettrici;
- stipulare convenzioni e accordi a favore degli associati;
- promuovere iniziative per l'occupazione, la qualificazione professionale e l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- partecipare a fiere, manifestazioni, tavoli tecnici, progetti, bandi e iniziative nazionali e internazionali;
- collaborare con produttori di componenti, distributori, enti di certificazione, laboratori, università e altri soggetti della filiera, evitando condizioni che possano compromettere l'indipendenza dell'Associazione;
- organizzare premi, riconoscimenti e iniziative di valorizzazione delle imprese, dei tecnici, dei giovani e degli istituti di formazione;
- svolgere attività accessorie, strumentali e connesse alle finalità istituzionali nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Articolo 6 - Indipendenza tecnica e istituzionale

ANCQE opera nell'interesse della categoria e mantiene piena autonomia di giudizio nei confronti di produttori, fornitori, gruppi industriali, enti, sponsor e partner.

Convenzioni, sponsorizzazioni, collaborazioni tecniche o contributi economici non attribuiscono al soggetto erogante diritti di controllo sull'Associazione, sulle sue deliberazioni o sulle posizioni tecniche e istituzionali da essa assunte.

L'Associazione favorisce il confronto con i diversi operatori del mercato secondo criteri di trasparenza, pluralità e imparzialità.

TITOLO III - SOCI

Articolo 7 - Categorie di soci

I soci dell'Associazione possono appartenere alle seguenti categorie:

- Soci Fondatori: i soggetti che partecipano alla costituzione dell'Associazione e sottoscrivono l'atto costitutivo;
- Soci Ordinari: persone fisiche, imprese o società che svolgono attività di costruzione di quadri elettrici e condividono gli scopi dell'Associazione;

I diritti di voto e di eleggibilità spettano a tutti i Soci indipendentemente dalla categoria di appartenenza purché in regola con gli obblighi associativi.

Articolo 7-bis - Sostenitori e Membri Onorari

L'Associazione può riconoscere la qualifica di **Sostenitore ANCQE** a soggetti, imprese, enti o organizzazioni che, pur non esercitando direttamente l'attività di costruzione di quadri elettrici, sostengono le finalità di ANCQE mediante contributi, competenze, servizi o collaborazioni.

Il Consiglio Direttivo può inoltre conferire il titolo di **Membro Onorario ANCQE** a persone alle quali riconosca particolari meriti professionali, scientifici, tecnici o istituzionali coerenti con le finalità dell'Associazione.

Le qualifiche di Sostenitore ANCQE e Membro Onorario ANCQE **non comportano l'acquisizione della qualità di socio e non attribuiscono diritto di voto né diritto di eleggibilità alle cariche associative**.

Articolo 8 - Ammissione

La domanda di ammissione deve essere presentata secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e comporta l'accettazione integrale del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e del Codice Etico.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo sulla base della sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto.

L'eventuale rigetto della domanda deve essere motivato e comunicato all'interessato.

La qualità di socio è personale e non trasferibile. Per i soci costituiti in forma di impresa, società o ente, i diritti associativi sono esercitati dal legale rappresentante o da un rappresentante formalmente designato.

Articolo 9 - Diritti dei soci

Tutti i soci, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alla vita e alle iniziative dell'Associazione, usufruire dei servizi messi a disposizione e ricevere informazioni sulle attività associative.

Tutti i tutti i Soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto, eleggere gli organi associativi e candidarsi alle cariche sociali nel rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Articolo 10 - Doveri dei soci

I soci sono tenuti a rispettare il presente Statuto, i regolamenti, il Codice Etico e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi; a mantenere comportamenti corretti e coerenti con le finalità di ANCQE; a tutelarne il nome e la reputazione; e a versare le quote associative eventualmente dovute nei termini stabiliti.

L'appartenenza all'Associazione non può essere utilizzata per far presumere certificazioni, abilitazioni, approvazioni tecniche o garanzie non espressamente rilasciate da ANCQE.

Articolo 11 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, cessazione del soggetto associato, perdita dei requisiti, morosità o esclusione.

Il socio può recedere mediante comunicazione scritta secondo i termini stabiliti dal regolamento associativo, restando dovute le obbligazioni già maturate.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi violazioni dello Statuto, dei regolamenti o del Codice Etico; per comportamenti gravemente lesivi dell'Associazione; per perdita dei requisiti; oppure per persistente morosità, previa contestazione e possibilità per l'interessato di presentare osservazioni.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione. L'Assemblea decide in via definitiva.

Articolo 12 - Quote associative

Le quote associative sono determinate dal Consiglio Direttivo, anche in misura differenziata in relazione alle categorie di soci, secondo criteri trasparenti e non discriminatori.

La quota associativa è personale, non trasferibile e non rivalutabile. Il suo importo non attribuisce un maggior numero di voti né maggiori diritti politici all'interno dell'Associazione.

Gli importi e le modalità di versamento sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Direttivo e non sono inseriti nel presente Statuto.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 13 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Possono inoltre essere istituiti, quando necessari, organi di controllo, revisione o garanzia previsti dalla legge o deliberati dall'Assemblea.

Articolo 14 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai soci aventi diritto di partecipazione secondo il presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario.

L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.

La convocazione deve indicare data, ora, luogo o modalità telematica, ordine del giorno e, se prevista, seconda convocazione. È inviata con mezzi idonei a garantirne la conoscibilità almeno otto giorni prima della riunione, salvo casi di comprovata urgenza.

L'Assemblea può svolgersi anche mediante strumenti di audio-video conferenza che consentano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione effettiva, l'esercizio del voto e la verbalizzazione.

Articolo 15 - Competenze dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea, in particolare:

- approvare il bilancio consuntivo e gli eventuali documenti programmatici;
- eleggere il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione;
- deliberare sui ricorsi contro l'esclusione dei soci;
- deliberare le modifiche dello Statuto;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio residuo;
- deliberare sulle ulteriori materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo 16 - Diritto di voto, deleghe e deliberazioni

Ogni Socio Fondatore e ogni Socio Ordinario in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto a un solo voto, indipendentemente dal numero di dipendenti, dal fatturato, dalle dimensioni dell'impresa e dall'importo complessivamente versato all'Associazione.

Ogni socio avente diritto di voto può rappresentare per delega scritta un solo altro socio.

Salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dal presente Statuto, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi.

Per le modifiche statutarie e lo scioglimento si applicano le maggioranze previste dal presente Statuto e, in ogni caso, le disposizioni inderogabili di legge.

Articolo 17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea tra i soci aventi diritto o i loro rappresentanti.

Il mandato dura quattro anni. I componenti sono rieleggibili.

Ogni impresa associata può essere rappresentata nel Consiglio Direttivo da un solo componente.

Il Consiglio Direttivo governa e amministra l'Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati all'Assemblea.

- delibera sull'ammissione e, nei casi previsti, sull'esclusione dei soci;
- determina le quote associative;
- predispone il bilancio e lo sottopone all'Assemblea;
- approva i regolamenti interni e il Codice Etico, salvo le materie riservate all'Assemblea;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- delibera convenzioni, collaborazioni, progetti, sponsorizzazioni e iniziative;
- istituisce commissioni, gruppi di lavoro, delegazioni e incarichi;
- nomina al proprio interno il Vicepresidente e, ove non già individuati dall'Assemblea, il Segretario e il Tesoriere;
- vigila sull'uso del nome, del logo e dei segni distintivi dell'Associazione.

Articolo 18 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri.

Le riunioni possono svolgersi anche con strumenti telematici idonei a garantire l'identificazione e la partecipazione dei componenti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni è redatto verbale a cura del Segretario o di altro soggetto incaricato.

Articolo 19 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, cura i rapporti istituzionali e assicura l'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, salvo i casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

Il Presidente resta in carica quattro anni e può essere rieletto per un solo mandato consecutivo.

In caso di necessità e urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Articolo 20 - Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o temporanea indisponibilità ed esercita le funzioni eventualmente delegategli dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Articolo 21 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario cura i verbali, la tenuta della documentazione associativa, le comunicazioni interne e gli adempimenti organizzativi affidatigli dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere cura, secondo gli indirizzi del Consiglio Direttivo, la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, la registrazione delle entrate e delle uscite e la predisposizione della documentazione economica e finanziaria da sottoporre agli organi competenti.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere attribuite alla medesima persona se il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno e se non sussistono incompatibilità di legge.

Articolo 22 - Cariche, gratuità e rimborsi

Le cariche associative sono gratuite, salvo diversa deliberazione consentita dalla normativa vigente e compatibile con la natura non lucrativa dell'Associazione.

Sono ammessi il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e autorizzate per attività svolte nell'interesse dell'Associazione, nonché eventuali compensi per prestazioni professionali o incarichi distinti dalla carica associativa, purché deliberati con criteri di trasparenza e nel rispetto della legge.

Chiunque si trovi in una situazione di conflitto di interessi rispetto a una deliberazione è tenuto a dichiararlo e ad astenersi quando necessario.

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE TECNICA, CODICE ETICO E SEGNI DISTINTIVI

Articolo 23 - Commissioni e gruppi di lavoro

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni permanenti o temporanee, comitati scientifici, gruppi di lavoro e osservatori dedicati a specifiche aree di interesse.

A titolo esemplificativo, tali organismi possono occuparsi di normativa tecnica, sicurezza, formazione, digitalizzazione, software, intelligenza artificiale, sostenibilità, efficienza energetica, data center, automazione, nuove tecnologie e rapporti con scuole e università.

Alle commissioni possono essere invitati esperti esterni, docenti, professionisti, rappresentanti di enti e imprese, senza che ciò attribuisca automaticamente la qualità di socio.

Articolo 24 - Codice Etico

ANCQE può adottare un Codice Etico vincolante per gli associati, volto a promuovere correttezza professionale e commerciale, rispetto delle norme, qualità costruttiva, sicurezza, concorrenza leale, tutela dei clienti, rispetto delle persone e collaborazione responsabile tra operatori.

Il Codice Etico può definire procedure di segnalazione, valutazione e gestione delle violazioni, nel rispetto del contraddittorio e dei principi di proporzionalità.

Articolo 25 - Marchio, logo e comunicazione

Il nome ANCQE, il logo, i marchi, i domini internet, le pubblicazioni, le piattaforme digitali e gli altri segni distintivi sono gestiti nell'interesse dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce le condizioni alle quali i soci possono dichiarare la propria appartenenza ad ANCQE e utilizzare il relativo logo.

L'uso dei segni distintivi non può essere effettuato in modo ingannevole, tale da far presumere certificazioni di prodotto, conformità, qualifiche o approvazioni non effettivamente rilasciate.

TITOLO VI - PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO

Articolo 26 - Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio e le risorse economiche dell'Associazione sono costituiti, a titolo esemplificativo, da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e liberalità, sponsorizzazioni, contributi per progetti, proventi derivanti da attività istituzionali e accessorie compatibili con la normativa vigente, beni acquistati o ricevuti e ogni altra entrata lecita.

Tutte le risorse sono destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità associative.

Articolo 27 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo il maggior termine consentito dalla legge in presenza di particolari esigenze.

Il bilancio deve rappresentare con chiarezza e trasparenza la situazione economica e finanziaria dell'Associazione ed essere messo a disposizione dei soci secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo quanto imposto o consentito dalla legge.

TITOLO VII - ELEZIONI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 - Elezioni

Le elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo avvengono mediante voto personale, libero e, quando vi siano più candidature, a scrutinio segreto, secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale.

Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. Il regolamento disciplina candidature, termini, modalità di voto, eventuale voto telematico e criteri per la soluzione dei casi di parità.

Il procedimento elettorale deve garantire trasparenza, parità di trattamento dei candidati e verificabilità delle operazioni di voto.

Articolo 29 - Regolamenti interni

Il Consiglio Direttivo può adottare regolamenti per disciplinare gli aspetti organizzativi e operativi non riservati alla legge o al presente Statuto, compresi ammissione dei soci, quote, utilizzo del marchio, commissioni tecniche, elezioni, servizi, comunicazione e funzionamento delle articolazioni territoriali.

I regolamenti non possono derogare alle disposizioni del presente Statuto.

Articolo 30 - Modifiche dello Statuto

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria.

Salvo diversa disposizione inderogabile di legge, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Le proposte di modifica devono essere indicate nell'ordine del giorno della convocazione.

Articolo 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

Esaurita la liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altra associazione o ente con finalità analoghe o di pubblica utilità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla deliberazione dell'Assemblea, con esclusione di qualsiasi distribuzione ai soci.

Articolo 32 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in materia di associazioni.